EdiSES EDIZIONI

GUIDA PER I CONCORSI PUBBLICI

Il Ministero della Cultura

Struttura organizzativa e mansioni degli uffici

Aggiornato a novembre 2026

MATERIALE GRATUITO

blog.edises.it

Struttura e organizzazione del MIC

Il MIC e l'attuale quadro istituzionale

1.1 Le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici territoriali

Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22-1-2004, n. 42), all'art. 1 co. 1, demanda alla Repubblica, in attuazione dell'art. 9 Cost., il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 Cost. e secondo le disposizioni contenute nel Codice medesimo.

Si specifica al co. 3 come sia compito dello **Stato**, delle **Regioni** e degli **altri enti pubblici territoriali** (Città metropolitane, Province e Comuni) quello di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale, favorendone la pubblica fruizione e la valorizzazione.

Si afferma al co. 4 che anche gli **altri soggetti pubblici**, nello svolgimento della loro attività, sono tenuti ad assicurare la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale e al co. 5 si estende l'obbligo della (sola) conservazione ai **privati proprietari, possessori o detentori** di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L'art. 117, co. 2, lett. s), attribuisce allo Stato una *competenza legislativa esclusiva* per la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e, ai sensi dell'art. 118 co. 3, la legge statale è chiamata a disciplinare «*forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali*».

Pertanto, spettano allo Stato i **compiti di tutela** (art. 4 del Codice), mentre alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni sono affidati i **compiti di valorizzazione** (art. 7 del Codice), sia pure secondo il regime proprietario del bene culturale, per cui sarà lo Stato a dettare norme sulla valorizzazione dei propri beni.

Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni statali di tutela, così da conferire alla relativa azione caratteri di uniformità e omogeneità strategica, il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, all'art. 4 co. 1, attribuisce tali funzioni al **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, oggi ridenominato **«Ministero della Cultura»** ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22/2021, convertito dalla L. 55/2021.

Il Ministero potrà esercitare direttamente le funzioni assegnategli[1], ovvero conferirne l'esercizio alle Regioni attraverso le forme di intesa e coordinamento indicate dai co. 3 e 4 del successivo art. 5 – norma, questa, che sancisce il principio della cooperazione con il Ministero delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali (Comuni, Città metropolitane e Province)

1 Le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale – precisa il co. 2 dell'art. 4 – sono esercitate dal Ministero anche se tali beni sono in consegna o in uso ad Amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

– e mantenendo comunque, ai sensi del co. 7, potestà di *indirizzo* e di *vigilanza*, nonché poteri *sostitutivi* nei confronti degli enti assegnatari, per l'ipotesi di perdurante *inerzia* o *inadempienza*.

La norma prevede, al co. 3, la diretta individuazione di **peculiari funzioni**, stabilendo che sulla base di specifici accordi o intese e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, le Regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. Sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza – aggiunge il co. 4 – possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le Regioni che ne facciano richiesta.

Sono fatte salve le funzioni amministrative già conferite alle Regioni in materia di tutela dei **beni paesaggistici**.

Quanto alle **attività di valorizzazione**, il Codice ne fissa i principi fondamentali, nel rispetto dei quali le Regioni esercitano la propria potestà legislativa. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali ne perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione.

1.2 L'organizzazione del Ministero della Cultura

Attualmente, l'organizzazione del Ministero della Cultura è stata ridefinita con il **D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57**, che ha abrogato il precedente regolamento e reintrodotto il modello dipartimentale, per far fronte all'esigenza di assicurare l'esercizio organico e integrato delle funzioni. Il numero dei Dipartimenti, secondo il disposto di cui all'art. 54 del D.Lgs. 300/1999, non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a 32, ivi inclusi i Capi dei Dipartimenti.

Il nuovo regolamento, pertanto, prevede un'articolazione in **quattro Dipartimenti**, dodici *Uffici dirigenziali di livello generale centrali* e quindici *Uffici dirigenziali di livello generale periferici* dotati di autonomia speciale, mentre è soppressa la figura del Segretario generale, al quale nella precedente struttura erano affidati compiti di coordinamento. Nascono la Direzione generale per gli «Affari europei e internazionali» e quella per la «Digitalizzazione e la comunicazione». A questi Uffici si aggiungono quelli di *diretta collaborazione* del Ministro.

Per dirimere le questioni di sovrapposizioni e competenze, oltre che per il coordinamento delle attività dipartimentali, è istituita la **Conferenza dei capi dei Dipartimenti** con compiti di programmazione, indirizzo e controllo, composta dal Ministro, che la presiede e la convoca, anche su proposta di almeno uno dei Capi dei Dipartimenti, nonché dal Capo di Gabinetto e dai Capi dei Dipartimenti.

Il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, peraltro, ha affidato al Ministro della Cultura il compito di provvedere all'individuazione degli **uffici di livello dirigenziale non generale**, centrali e periferici, alla loro distribuzione fra le strutture di livello dirigenziale generale, alla defini-

zione dei relativi compiti e delle relative funzioni, nonché all'organizzazione, al funzionamento e alla definizione dei compiti e delle funzioni degli **uffici dotati di autonomia speciale**. Il Ministro vi ha provveduto con il **D.M. 5 settembre 2024, n. 270** («Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»), modificato dal D.M. 31 ottobre 2024, n. 407.

1.3 La struttura centrale e periferica del MIC

A norma dell'art. 3 del D.P.C.M. 57/2024, i quattro Dipartimenti assumono le seguenti denominazioni:

- Dipartimento per l'amministrazione generale (DiAG);
- Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale (DiT);
- Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa);
- Dipartimento per le attività culturali (DiAC).

L'articolazione di ciascun Dipartimento prevede Direzioni generali, che svolgono compiti e funzioni afferenti a materie omogenee ovvero affini.

Sono di pertinenza del **Dipartimento dell'amministrazione generale**:

- la Direzione generale «Risorse umane e organizzazione»;
- la Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio»;
- la Direzione generale «Affari europei e internazionali»;
- la Direzione generale «Digitalizzazione e comunicazione».

Nell'ambito di tale Dipartimento, peraltro, fino al 31 dicembre 2029 (termine prorogato dall'art. 2, co. 1, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla L. 20 aprile 2026, n. 50), opera l'**Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza** (art. 22).

> L'Unità di missione, ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero.

Sono di pertinenza del **Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale**:

- la Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
- la Direzione generale «Archivi»;
- la Soprintendenza speciale «Archeologia, belle arti e paesaggio» di Roma, operante come articolazione organizzativa del Dipartimento.

Nell'ambito di tale Dipartimento, peraltro, fino al 31 dicembre 2026, opera la **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza** (art. 23), ufficio dirigenziale di livello generale straordinario al pari dell'Unità di missione. Le funzioni di direttore della Soprintendenza sono svolte dal direttore della Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio».

Sono di pertinenza del **Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale**:

- la Direzione generale «Musei»;
- i quattordici musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale elencati dall'art. 24, co. 3, lett. *a*), che operano come articolazioni organizzative nell'ambito di questo Dipartimento.

Sono di pertinenza del **Dipartimento per le attività culturali**:

- la Direzione generale «Spettacolo»;
- la Direzione generale «Cinema e audiovisivo»;
- la Direzione generale «Creatività contemporanea»;
- la Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali».

In quanto agli **Uffici dirigenziali di livello generale periferici**, questi si individuano negli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 24, co. 2, lett. *a*), e co. 3, lett. *a*). Si tratta della Soprintendenza speciale «Archeologia, belle arti e paesaggio» di Roma, nonché dei seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:

- i Musei reali di Torino;
- la Pinacoteca di Brera;
- le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- le Gallerie degli Uffizi;
- la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;
- il Parco archeologico del Colosseo;
- il Museo nazionale romano;
- la Galleria Borghese;
- il Vittoriano e Palazzo Venezia;
- la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- il Museo archeologico nazionale di Napoli;
- il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
- il Parco archeologico di Pompei;
- la Reggia di Caserta.

A questi si aggiungono gli Uffici di livello non dirigenziale centrali e periferici. A livello centrale operano i seguenti **organi consultivi** (artt. 26-31):

- il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
- i Comitati tecnico-scientifici;
- il Consiglio superiore dello spettacolo;
- il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;
- il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore;
- l'Osservatorio per la parità di genere.

Sono invece **organi periferici** (art. 20):

- le Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
- le Direzioni regionali «Musei nazionali»;
- i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;
- le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
- gli Archivi di Stato;
- le Biblioteche pubbliche statali.

I Soprintendenti «Archeologia, belle arti e paesaggio» competenti per i territori dei Comuni capoluoghi di Regione presiedono le **Commissioni regionali per il patrimonio culturale**, organi collegiali a competenza intersettoriale con funzioni di coordinamento e armonizzazione dell'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, nonché con il compito di favorire l'integrazione interdisciplinare e multidisciplinare fra i diversi istituti, garantire una visione complessiva del patrimonio culturale, svolgere un'azione di monitoraggio, valutazione e autovalutazione (art. 21).

1.4 Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Gli **Uffici di diretta collaborazione** – costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale è centro di responsabilità amministrativa – esercitano (art. 32 D.P.C.M. 57/2024):

- le competenze di supporto dell'organo di direzione politica;
- le competenze di raccordo tra l'organo di direzione politica e l'Amministrazione.

Sono Uffici di diretta collaborazione l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Legislativo, l'Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria e la Segreteria tecnica del Ministro, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Essi collaborano alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riferimento all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici e alla congruenza fra obiettivi e risultati.

L'**Ufficio di Gabinetto**, in base all'art. 33 del regolamento, coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei compiti suoi propri e di quelli delegati dal Ministro.

Il **Capo di Gabinetto** (che può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi):

- supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- coordina tutti gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
- assicura il raccordo fra le funzioni di indirizzo del Ministro e le competenze dei Capi dei Dipartimenti;
- verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato;
- cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza;

- cura i rapporti con i Dipartimenti e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.

Ai sensi dell'art. 34, sono invece di spettanza dell'**Ufficio Legislativo** l'attività normativa e, in particolare, la definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del MIC.

Tale attività è esercitata avvalendosi anche della collaborazione dei competenti Dipartimenti e delle Direzioni generali ai fini dello studio, della progettazione normativa, anche con riguardo alla qualità del linguaggio normativo, dell'analisi e della valutazione dell'impatto della regolamentazione, dello snellimento e della semplificazione normativa.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi.

All'**Ufficio Stampa e Comunicazione** è dedicato l'art. 35, che assegna a questa struttura organizzativa il compito di tenere i rapporti con la stampa, curare la comunicazione pubblica del Ministro e supervisionare la comunicazione istituzionale del Ministero.

I compiti di segreteria, infine, sono affidati al Segretario del Ministro, alla Segreteria tecnica e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

La **Segreteria del Ministro**, coordinata da un Capo della Segreteria, svolge attività di supporto ai compiti del Ministro e ne cura il cerimoniale. La **Segreteria tecnica**, anch'essa coordinata da un Capo, assicura il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione delle politiche riguardanti i settori di competenza del Ministero, ai fini della definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare. Il **Segretario particolare** del Ministro, da lui nominato, cura i rapporti diretti del Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali (art. 36).

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a loro espressamente delegati dal Ministro (art. 37), i **Sottosegretari di Stato** hanno ciascuno una propria segreteria, della quale nominano il Capo, e un Segretario particolare.

Fra i collaboratori del Ministro v'è anche un **Consigliere diplomatico**, il quale, fatte salve le competenze del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 36, co. 4):

- assiste il Ministro nello svolgimento dell'attività in campo europeo e internazionale;
- promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea;
- supervisiona l'attuazione degli indirizzi del Ministro in materie internazionali;
- sovrintende, in raccordo con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi internazionali nelle materie di competenza del Ministero.

I Capi degli Uffici di diretta collaborazione sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo.

1.5 Le funzioni dei Dipartimenti e delle Direzioni: concetti introduttivi

A norma dell'art. 3 del D.P.C.M. 57/2024, i Dipartimenti e le Direzioni generali svolgono le **funzioni loro attribuite dal regolamento di organizzazione del MIC**, nonché ogni altra funzione attribuita al MIC dalla vigente normativa, raccordandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:

- la gestione relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;
- la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del MIC alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
- l'individuazione di strategie di intervento idonee a garantire adeguata tutela, valorizzazione e promozione dell'intero patrimonio culturale;
- la promozione di iniziative di ricerca in materia di beni e attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee sul piano interno nelle materie di rispettiva competenza, raccordandosi con gli uffici di diretta collaborazione;
- la formulazione di proposte al Ministro, sentiti i Direttori generali afferenti e i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici.

I Dipartimenti e le Direzioni generali possono stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori, organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale, università statali e non statali e loro consorzi, dandone preventiva informazione al Dipartimento per l'amministrazione generale, anche al fine di assicurare l'unitarietà e l'economicità dell'azione amministrativa.

Gli artt. 4-7 del regolamento di organizzazione definiscono le attribuzioni dei quattro Dipartimenti, indicando le materie nelle quali i Dipartimenti esercitano le competenze ministeriali, mentre l'art. 8 disciplina la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti. Gli artt. 9-19 definiscono le competenze delle Direzioni generali.

1.6 I singoli Dipartimenti

1.6.1 Il Dipartimento per l'amministrazione generale (DiAG)

Sono di spettanza del **Dipartimento per l'amministrazione generale** (art. 4):

- la gestione e l'organizzazione delle risorse umane, la formazione e il benessere organizzativo;
- il bilancio, la programmazione e il monitoraggio sulle attività delle Direzioni generali afferenti al Dipartimento;
- la pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo;
- la programmazione europea, gli affari europei e internazionali;

- i rapporti con l'UNESCO e con gli altri organismi internazionali nelle materie di competenza del Ministero;
- l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la comunicazione.

Il DiAG, fra l'altro, coordina le politiche di coesione, gli strumenti finanziari europei e ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le relative funzioni di controllo, e supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e ai comitati interministeriali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, elabora l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero e gli altri atti strategici nazionali.

Su parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, il DiAG cura la predisposizione annuale di un **Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale** che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile, da attuare anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, università ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero.

1.6.2 Il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale (DiT)

Sono di spettanza del **Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale** (art. 5):

- la tutela dei beni culturali, in particolare dei beni di interesse archeologico, anche subacqueo, dei beni storici, artistici, demoetnoantropologici, architettonici e del patrimonio immateriale;
- la tutela e la qualità del paesaggio;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico, nonché la gestione e la valorizzazione degli archivi statali;
- la sicurezza del patrimonio culturale.

Il DiT assicura fra l'altro, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e il coordinamento degli interventi conseguenti a emergenze nazionali e internazionali, anche in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti; inoltre, predispone indirizzi alle strutture periferiche per l'elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale.

Il DiT assicura, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio, il buon andamento e la necessaria unitarietà di gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

In raccordo con la Direzione generale «Affari europei e internazionali», il DiT favorisce e promuove, nelle materie di competenza, la partecipazione del MIC, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali.

Nell'ambito del DiT opera, come articolazione organizzativa, la Soprintendenza speciale «Archeologia, belle arti e paesaggio» di Roma, nonché l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

1.6.3 Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa)

Sono di spettanza del **Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale** (art. 6):

- la valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale statale;
- la fruizione del patrimonio culturale, anche da parte delle persone con disabilità;
- l'adeguamento del sistema museale nazionale agli standard internazionali;
- la promozione della conoscenza del patrimonio culturale;
- la promozione dello sviluppo della cultura;
- la cura delle collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali;
- il coordinamento del sistema museale nazionale.

Il DiVa esercita, fra l'altro, le competenze in materia di ottimizzazione della gestione del patrimonio culturale e degli istituti e dei luoghi della cultura statali e adotta le iniziative per favorire l'incremento della redditività e della capacità di automantenimento finanziario degli istituti e dei luoghi della cultura statali.

Gli sono demandate, inoltre, la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorità relative alla valorizzazione del patrimonio culturale, nonché le iniziative volte a favorire la partecipazione dei soggetti privati (singoli o associati) alle attività di valorizzazione.

Nell'ambito del DiVa operano, come articolazioni organizzative, l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, nonché i musei, i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'art. 24, co. 3, lett. *a*).

1.6.4 Il Dipartimento per le attività culturali (DiAC)

Sono di spettanza del **Dipartimento per le attività culturali** (art. 7):

- la promozione dello spettacolo, delle attività teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante;
- la promozione delle attività cinematografiche e delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;
- la promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica;
- la partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- il diritto d'autore e la proprietà intellettuale;
- la promozione del libro e lo sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- la tutela dei beni librari e la gestione e valorizzazione delle biblioteche statali.

Il DiAC, fra l'altro, promuove le attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni della cultura. Gli è demandata la formulazione, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione, di criteri omogenei e priorità relative alla promozione e al sostegno delle attività culturali.

Inoltre, il DiAC, sentiti gli altri Dipartimenti competenti, svolge i compiti in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore, nonché di indirizzo e, acquisite le valutazioni della Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio», di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).

1.7 I Capi dei Dipartimenti e la loro Conferenza

I Direttori generali dipendono funzionalmente dai **Capi dei Dipartimenti**, che svolgono compiti di coordinamento, monitoraggio, direzione e controllo e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. In particolare, i Capi dei Dipartimenti provvedono all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento:

- assicura la stretta integrazione fra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
- rappresenta unitariamente i rispettivi Dipartimenti nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre Amministrazioni ed enti del settore pubblico;
- fornisce, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.

Sull'attività delle Direzioni generali i Capi dei Dipartimenti esercitano un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di monitoraggio, anche sugli uffici di livello dirigenziale generale dotati di autonomia speciale.

I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della **Conferenza permanente dei Capi di Dipartimento**, istituita per il coordinamento delle attività dipartimentali, anche al fine di prevenire conflitti di competenza e di consentire un'ordinata programmazione delle attività amministrative nell'ottica della piena attuazione degli indirizzi del Ministro.

La Conferenza è composta dal Ministro, che la presiede e la convoca, anche su proposta di almeno uno dei Capi dei Dipartimenti, nonché dal Capo di Gabinetto e dai Capi dei Dipartimenti. Su delega del Ministro, la Conferenza può essere presieduta e convocata anche dal Capo di Gabinetto.

Per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi, che necessitano del concorso di più Dipartimenti o di più Direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione strategica, si possono istituire e coordinare gruppi di lavoro temporaneo.

1.8 I singoli Uffici dirigenziali di livello generale centrali

1.8.1 Uffici dirigenziali di livello generale centrali afferenti al Dipartimento dell'amministrazione generale

Afferiscono al Dipartimento dell'amministrazione generale le seguenti quattro Direzioni generali, articolate in uffici dirigenziali di livello non generale centrali:

- la **Direzione generale «Risorse umane e organizzazione»**, che assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni (art. 9 D.P.C.M. 57/2024);
- la **Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio»**, che a norma dell'art. 10 del D.P.C.M. 57/2024:
  - cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del MIC per le risorse finanziarie, nonché l'analisi;
  - cura la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa di competenza del MIC;
  - svolge attività di supporto e consulenza in materia contabile, finanziaria e fiscale.

> Presso la Direzione opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal MIC.

- la **Direzione generale «Affari europei e internazionali»**, che a norma dell'art. 11 del D.P.C.M. 57/2024 cura le relazioni con le istituzioni europee e internazionali negli ambiti di competenza del MIC; - la **Direzione generale «Digitalizzazione e comunicazione»**, che a norma dell'art. 12 del D.P.C.M. 57/2024 svolge funzioni e compiti in materia di trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi e sviluppo dei sistemi informativi del MIC.

1.8.2 Uffici dirigenziali di livello generale centrali afferenti al Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale

Afferiscono al Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale i seguenti tre Uffici dirigenziali di livello generale centrali: la Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio», la Direzione generale «Archivi» e, operante come articolazione organizzativa del Dipartimento, la Soprintendenza speciale «Archeologia, belle arti e paesaggio» di Roma.

Nata dall'accorpamento della Direzione generale «Archeologia» con quella «Belle arti e paesaggio» e ora disciplinata dall'art. 13 del D.P.C.M. 57/2024, la **Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»** è articolata in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonché nelle Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio», quali uffici dirigenziali di livello non generale periferici.

Essa svolge le funzioni e i compiti relativi:

- alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi;
- alla tutela dei beni architettonici;
- alla qualità e alla tutela del paesaggio.

Inoltre la Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»:

- esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo con riferimento alle attività esercitate dalle Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
- assicura che le Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio» esercitino le funzioni di tutela conformemente a criteri omogenei su tutto il territorio nazionale;
- esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio», le funzioni di vigilanza, unitamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene;
- esercita i poteri di direzione, indirizzo, controllo e, sempre d'intesa con la Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio», il potere di vigilanza limitatamente ai profili finanziari e contabili:
  - sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale;
  - sull'Istituto centrale per il restauro;
  - sull'Istituto centrale per l'archeologia;
  - sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
  - sull'Opificio delle pietre dure;
  - sulla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

Tali istituti operano come articolazioni organizzative nell'ambito della Direzione generale che, in caso di necessità, ricorrendone i presupposti, esercita con riferimento alle loro attività i poteri di avocazione e sostituzione, informato il Capo del Dipartimento. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 78.

Alla **Direzione generale «Archivi»**, articolata in uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonché nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato, spettano le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici.

A norma dell'art. 14 del D.P.C.M. 57/2024, la Direzione generale «Archivi»:

- esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo con riferimento all'attività degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e, in caso di necessità, ricorrendone i presupposti, i poteri di avocazione e sostituzione, informato il Capo del Dipartimento;
- esercita i poteri di direzione, indirizzo e controllo e, sempre d'intesa con la Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio», limitatamente ai profili finanziari e contabili, i poteri di vigilanza:
  - sull'Archivio centrale dello Stato;

- sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro;
- sull'Istituto centrale per gli archivi;

› elabora e coordina, in materia informatica, le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e d'inventariazione;
› esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale;
› studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali;
› promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

Infine la **Soprintendenza speciale «Archeologia, belle arti e paesaggio» di Roma**, disciplinata dall'art. 25 del D.P.C.M. 57/2024, svolge sull'intero territorio del Comune di Roma le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio.

Nello svolgimento di tali funzioni e compiti, la Soprintendenza speciale è sottoposta alla vigilanza del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, con riguardo alle funzioni di tutela, e del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo alle funzioni di valorizzazione.

1.8.3 Uffici dirigenziali di livello generale centrali afferenti al Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale

Afferiscono al Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale la Direzione generale «Musei» e i quattordici musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale elencati dall'art. 24, co. 3, lett. *a*), che operano come articolazioni organizzative nell'ambito di questo Dipartimento.

A norma dell'art. 15 del D.P.C.M. 57/2024, la **Direzione generale «Musei»**, articolata in uffici dirigenziali di livello non generale centrali:

› cura le collezioni dei musei e i luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di conservazione e manutenzione programmata, acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;
› sovraintende al Sistema museale nazionale;
› cura e gestisce la piattaforma digitale «Musei italiani» e coordina le Direzioni regionali «Musei nazionali»;
› svolge funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato;
› esercita i poteri di direzione, indirizzo e controllo e, d'intesa con la Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio», limitatamente ai profili contabili e finanziari, i poteri di vigilanza sull'Istituto centrale per la grafica;
› esercita, sempre d'intesa con la Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio», limitatamente ai profili contabili e finanziari, il potere di vigilanza sui musei, i

parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di cui all'art. 24, co. 3, lett. *b*).

I **musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale**, operanti come articolazioni organizzative nell'ambito di questo Dipartimento, sono quelli elencati dall'art. 24, co. 3, lett. *a*), e precisamente:

- i Musei reali di Torino;
- la Pinacoteca di Brera;
- le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- le Gallerie degli Uffizi;
- la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;
- il Parco archeologico del Colosseo;
- il Museo nazionale romano;
- la Galleria Borghese;
- il Vittoriano e Palazzo Venezia;
- la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- il Museo archeologico nazionale di Napoli;
- il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
- il Parco archeologico di Pompei;
- la Reggia di Caserta.

1.8.4 Uffici dirigenziali di livello generale centrali afferenti al Dipartimento per le attività culturali

Afferiscono al Dipartimento per le attività culturali le seguenti quattro Direzioni generali, articolate in uffici dirigenziali di livello non generale centrali:

- la **Direzione generale «Spettacolo»**, che a norma dell'art. 16 del D.P.C.M. 57/2024 svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante, ai carnevali storici, alle rievocazioni storiche e alla promozione delle diversità delle espressioni culturali.

  > Presso la Direzione generale «Spettacolo» opera l'Osservatorio per lo spettacolo. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonché alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo.

  - la **Direzione generale «Cinema e audiovisivo»**, cui l'art. 17 del D.P.C.M. 57/2024 attribuisce le funzioni e i compiti in materia di attività cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al MIC; - la **Direzione generale «Creatività contemporanea»**, cui l'art. 18 del D.P.C.M. 57/2024 attribuisce le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, in tutte le loro espressioni, ivi incluse la fotografia e la video-arte, il design e la moda, e della qualità architettonica e urbanistica; - la **Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»**,

che a norma dell'art. 19 del D.P.C.M. 57/2024: - svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura; - svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; - esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento con riferimento all'attività delle Biblioteche pubbliche statali, nonché delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche limitatamente alle attività di tutela dei beni librari e, ricorrendone la necessità e i presupposti, i poteri di avocazione e sostituzione, informato il Capo del Dipartimento.

Nell'ambito della Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali» operano come articolazioni organizzative:

- la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
- la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;
- il Centro per il libro e la lettura.

> Su tali istituti la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, controllo e, sempre d'intesa con la Direzione generale «Bilancio, programmazione e monitoraggio», i poteri di vigilanza limitatamente ai profili finanziari e contabili.

1.9 Istituti centrali e uffici con finalità particolari dotati di autonomia speciale

L'organizzazione e il funzionamento di tali Istituti sono disciplinati dal Titolo II del **D.M. 5 settembre 2024, n. 270**, che ha sostituito la disciplina transitoria del D.M. 3 febbraio 2022, n. 46. Complessivamente, gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale sono **90** (art. 24 del D.P.C.M. 57/2024 e allegato 4 del D.M. 270/2024).

1.9.1 Uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale

Tra gli uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale ci sono (art. 24, co. 2, lett. *b*), D.P.C.M. 57/2024):

- l'**Archivio centrale dello Stato**, che ha sede in Roma e custodisce la memoria documentale dello Stato unitario. In esso si conservano archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e si vigila sulla formazione di detti archivi. L'Archivio centrale dello Stato conserva archivi e documenti, su qualunque supporto, anche di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito e garantisce la consultabilità della documentazione conservata. È sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Archivi e, limitatamente ai profili finanziari e contabili, della Direzione generale Bilancio, programmazione e monitoraggio;
- l'**Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – «Digital Library»**, che cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, elaborando a tal fine il Piano nazionale di digita-

lizzazione del patrimonio culturale di cui cura l'attuazione. Esprime, inoltre, parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia;

- la **Biblioteca Nazionale Centrale di Roma** (BNCR), fondata nel 1876 per dotare la capitale del Regno d'Italia di un grande archivio del libro. Raccoglie e conserva, per finalità di ricerca, tutta la produzione editoriale italiana e la principale produzione straniera, in particolare quella dedicata al nostro Paese;
- la **Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze** (BNCF), aperta per la prima volta al pubblico nel 1747, con il nome di Biblioteca Magliabechiana, per volere del Granduca di Toscana, poi diventata Biblioteca Nazionale nel 1861, dopo la fusione con la Biblioteca Palatina creata dai Lorena, per assumere nel 1885 la denominazione di biblioteca «centrale». Dal 1870 la BNCF riceve, per diritto di stampa, una copia di tutto quello che viene pubblicato in Italia; dal 1886 al 1957 ha pubblicato il Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, divenuto a partire dal 1958 Bibliografia nazionale italiana (BNI);
- il **Centro per il libro e la lettura**, il cui compito principale è promuovere le politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani in Italia e all'estero. Il Centro sostiene anche le attività e le iniziative di diffusione del libro e della lettura promosse da biblioteche, scuole e istituzioni pubbliche e private;
- l'**Istituto centrale per gli archivi** (ICAR), organismo di studio e ricerca applicata, responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo dei sistemi informativi archivistici. L'Istituto si propone, inoltre, di ottimizzare i livelli qualitativi dei sistemi informativi archivistici, di promuovere e diffondere standard, linee guida, buone pratiche e materiali orientativi, collaborando con numerose istituzioni pubbliche e private e partecipando a progetti intersettoriali e gruppi di studio;
- l'**Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi** (ICBSA), subentrato alla Discoteca di Stato (soppressa nel 2007), il cui compito è quello di documentare, valorizzare e conservare il patrimonio sonoro e audiovisivo nazionale, implementato dal deposito legale previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, nonché di formulare standard e linee guida in materia di conservazione e gestione dei beni sonori e audiovisivi, promuovendo, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali, attività formative e approfondimenti tecnico-scientifici negli ambiti di competenza;
- l'**Istituto centrale per il catalogo e la documentazione** (ICCD), che definisce le procedure, gli standard e gli strumenti, anche digitali, per la catalogazione e la documentazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico, artistico e etnoantropologico nazionale in accordo con le Regioni, gestendo il sistema informativo generale del Catalogo e svolgendo funzioni di formazione e ricerca nel settore della catalogazione (con processi operativi assistiti da tecnologie informatiche ed estesi a programmi di servizio sia alle istituzioni territoriali di settore sia alle diverse esigenze professionali e sociali). Per l'acquisizione e la gestione integrata dei processi di catalogazione, l'ICCD ha elaborato il sistema informativo generale del catalogo (SIGeC web), che assicura la qualità dei dati e la loro rispondenza agli standard nazionali;
- l'**Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane** (ICCU), che promuove e coordina l'attività di catalogazione e documentazione del patrimonio librario

conservato nelle biblioteche pubbliche, con particolare riferimento alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), indirizzando, producendo e diffondendo le norme e gli standard per la catalogazione delle diverse tipologie di materiali, dai manoscritti ai documenti multimediali. Svolge inoltre funzioni di coordinamento dei progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione a lungo termine delle memorie digitali realizzati mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione. Suo referente è la Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali»;

- l'**Istituto centrale per il patrimonio immateriale** (ICPI), che subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia. L'Istituto opera per la valorizzazione, in Italia e all'estero, dei beni culturali demoetnoantropologici, materiali e immateriali, e delle espressioni delle diversità culturali presenti sul territorio, promuovendo inoltre attività di formazione, studio e divulgazione, e collaborando con università, enti e centri di ricerca nazionali e internazionali;
- l'**Istituto centrale per il restauro**, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro. L'Istituto svolge attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica nel campo della tutela, del restauro e della conservazione dei beni culturali appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati, nonché attività di formazione attraverso la scuola di alta formazione e di studio, con sedi a Roma e a Matera;
- l'**Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro** (ICPAL), che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. Svolge attività di restauro, conservazione, ricerca sui materiali archivistici e librari appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati, nonché, al pari dell'Istituto centrale per il restauro, attività formative attraverso la scuola di alta formazione e studio che opera al suo interno;
- l'**Istituto centrale per la grafica**, organismo museale creato per conservare, tutelare e promuovere un patrimonio di opere che documentano l'arte grafica in tutte le sue forme: a stampa, disegni, fotografie;
- l'**Istituto centrale per l'archeologia**, che ha compiti di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione più ampia. L'Istituto supporta la Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio» nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e internazionali, governativi e non governativi, attivi sul territorio nazionale, nell'ambito di concessioni di scavo e di progetti di ricerca a qualsiasi titolo in materia di tutela di beni archeologici; assicura, inoltre, il raccordo con gli altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, nonché con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e con la Scuola dei Beni e delle Attività culturali;
- l'**Opificio delle pietre dure** (OPD), che svolge la propria attività operativa e di ricerca nel campo del restauro delle opere d'arte, per settori individuati in base ai materiali costitutivi delle opere d'arte. Presso l'OPD opera una scuola di alta formazione e studio;
- la **Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo**, con sede a Taranto;

- l'**Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale**, articolazione organizzativa del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- l'**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.

1.9.2 Altri enti dotati di autonomia speciale

Sono, altresì, dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, quali uffici di livello dirigenziale non generale, elencati dall'art. 24, co. 3, lett. *b*):

1. le Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte;
2. i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei nazionali Liguria;
3. il Palazzo Ducale di Mantova;
4. i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;
5. il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionali Friuli-Venezia Giulia;
6. il Museo nazionale dell'Arte digitale;
7. il Complesso monumentale della Pilotta;
8. le Gallerie Estensi;
9. i Musei nazionali di Ferrara;
10. i Musei nazionali di Ravenna;
11. i Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna;
12. il Museo archeologico nazionale di Firenze;
13. le Ville e le residenze monumentali fiorentine;
14. i Musei nazionali di Siena;
15. i Musei nazionali di Pisa;
16. i Musei nazionali di Lucca;
17. i Parchi archeologici della Maremma;
18. i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei nazionali Umbria;
19. il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei nazionali Marche;
20. il Pantheon e Castel Sant'Angelo - Direzione Musei nazionali della città di Roma;
21. le Gallerie nazionali d'arte antica;
22. il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia;
23. il Museo delle Civiltà;
24. il Parco archeologico dell'Appia antica;
25. il Parco archeologico di Ostia antica;
26. Villa Adriana e Villa d'Este;
27. i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;
28. il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
29. le Ville monumentali della Tuscia;
30. il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;
31. i Musei archeologici nazionali di Chieti - Direzione regionale Musei nazionali Abruzzo;
32. il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei nazionali Molise;
33. il Palazzo Reale di Napoli;
34. il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini di Napoli;
35. i Musei nazionali del Vomero;
36. i Musei e i parchi archeologici di Capri;
37. il Parco archeologico di Ercolano;
38. il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
39. i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
40. il Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia;
41. il Museo archeologico nazionale di Taranto;
42. i Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata;

43. i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;
44. i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
45. il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
46. i Musei nazionali di Cagliari;
47. la Direzione regionale Musei nazionali Calabria;
48. la Direzione regionale Musei nazionali Campania;
49. la Direzione regionale Musei nazionali Lazio;
50. la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia;
51. la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna;
52. la Direzione regionale Musei nazionali Toscana;
53. la Direzione regionale Musei nazionali Veneto.

1.10 L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance

Ai sensi dell'art. 38 del regolamento, è incardinato presso il Ministero l'**Organismo Indipendente di Valutazione della performance** (OIV), che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, preordinate ad assicurare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, nonché a favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, nel quadro di un generale rafforzamento della distinzione fra funzioni d'indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza.

1.11 Gli organi consultivi centrali

1.11.1 Il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»

Il **Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»** è un organo consultivo a carattere tecnico-scientifico, composto dai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici e da 8 eminenti personalità del mondo della cultura, nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, tre dei quali su designazione della Conferenza unificata; fra queste il Ministro nomina un presidente, mentre è lo stesso Consiglio a eleggere a maggioranza, fra i propri componenti, un vicepresidente e ad adottare un regolamento interno. Su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, dei Capi dei Dipartimenti, il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» esprime pareri (art. 26 D.P.C.M. 57/2024):

- sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'Amministrazione;
- sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
- sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» e sul Piano Nazionale per l'Educazione al Patrimonio Culturale predisposto dalla competente Direzione generale;
- sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;

- sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;
- su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
- su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre Amministrazioni statali, regionali, locali, nonché da Stati esteri.

Inoltre il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»:

- può avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici;
- su convocazione del Ministro, si riunisce con il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, in seduta congiunta, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti alle sfere di competenza dei rispettivi organi consultivi.

I pareri sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a 10 giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il termine di durata del Consiglio è stabilito in 3 anni[2].

1.11.2 I Comitati tecnico-scientifici

Si elencano, all'art. 27 co. 1 del regolamento, i seguenti **Comitati tecnico-scientifici**:

a. per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio;
b. per l'arte e l'architettura contemporanee;
c. per i musei e la valorizzazione;
d. per gli archivi;
e. per le biblioteche e gli istituti culturali.

I comitati di cui alle lettere a), b), d) ed e):

a. avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b. esprimono pareri, a richiesta dei Capi dei Dipartimenti e dei Direttori generali, e avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

2 Per la durata della carica, i componenti del Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»: non possono esercitare le attività di impresa previste dall'art. 2195 cod. civ. quando esse attengono a materie di competenza del Ministero; non possono essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero; non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio medesimo.

c. esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Capo del Dipartimento o dei Direttori generali competenti;
d. esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi delle disposizioni di legge;
e. esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera *b*).

Il Comitato tecnico-scientifico per i musei e la valorizzazione:

a. avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;
b. esprime pareri, a richiesta dei Capi dei Dipartimenti o dei Direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali;
c. su richiesta del Direttore generale «Musei», esprime, altresì, pareri in merito ai provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali.

Nel Comitato per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio, il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni, la presenza di almeno un esperto per ciascuno degli ambiti archeologia, belle arti e paesaggio, mentre nel Comitato per le biblioteche e gli istituti culturali, il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni, la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali.

Su richiesta del Ministro o del Capo del Dipartimento competente per materia, i Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

1.11.3 Gli altri organi consultivi

Gli artt. 28-31 del regolamento individuano, quali organi consultivi centrali, il Consiglio superiore dello spettacolo, il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore e l'Osservatorio per la parità di genere.

Il **Consiglio superiore dello spettacolo** svolge compiti di consulenza e supporto:

- nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo;
- nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

Analoghi compiti di consulenza e supporto spettano al **Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo**:

- nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo;
- nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.

Il **Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore**, previsto dall'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, opera presso il Dipartimento per le attività culturali, provvedendo allo studio delle materie attinenti al diritto di autore e fornendo pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro.

L'**Osservatorio per la parità di genere** opera presso il Dipartimento per l'amministrazione generale con il compito di:

- fornire consulenza e supporto nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche per la parità di genere;
- svolgere attività di ricerca e monitoraggio sulle condizioni della parità di genere negli ambiti di competenza del Ministero;
- individuare e proporre buone pratiche;
- promuovere la formazione, la conoscenza e la cultura delle pari opportunità.

1.12 Gli organi periferici

1.12.1 Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Configurate come Uffici di livello dirigenziale non generale, le **Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio»** sono articolazioni periferiche della Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio», nata dall'accorpamento della Direzione generale «Archeologia» con quella «Belle arti e paesaggio». Loro compito è assicurare sul territorio la tutela del patrimonio culturale, con l'obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione. All'uopo le Soprintendenze pubblicano integralmente nei loro siti Internet, ove esistenti, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione, indicando per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso.

Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 57/2024 sono stati soppressi i Segretariati regionali[3]: le loro funzioni sono passate alle Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio» del capoluogo di regione, individuate dall'art. 3, co. 2 del D.M. 270/2024.

1.12.2 Dai Poli museali alle Direzioni regionali «Musei nazionali»

Allo scopo di mantenere il legame dei musei con il territorio e con le Soprintendenze, fatte salve le prioritarie esigenze di tutela e unitarietà del patrimonio culturale nazionale, la riorganizzazione del 2014 aveva previsto:

- una nuova Direzione generale «Musei», con il compito, fra l'altro, di attuare politiche e strategie di fruizione a livello nazionale, favorire la costituzione di Poli museali anche con Regioni ed Enti Locali, svolgere i compiti di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura;

3 I compiti dei Segretariati regionali erano elencati all'art. 40, co. 2 del D.P.C.M. 169/2019.

- il conferimento della qualifica di ufficio dirigenziale ai Musei di rilevante interesse nazionale, i cui direttori possono essere scelti tramite selezione pubblica fra interni o esterni all'Amministrazione anche stranieri;
- la creazione di Poli museali regionali, articolazioni periferiche della Direzione generale «Musei», incaricati di promuovere accordi di valorizzazione e di favorire la creazione di un sistema museale fra musei statali e non statali, sia pubblici, sia privati.

Nella riorganizzazione operata dal D.P.C.M. 76/2019, il compito di assicurare sul territorio la fruizione e la valorizzazione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ivi inclusi quelli dotati di autonomia speciale di cui all'art. 29, comma 2, lett. *a*), e comma 3, era stato affidato alle Direzioni territoriali delle reti museali.

Il D.P.C.M. 169/2019, poi, ha istituito le **Direzioni regionali Musei** che sono uffici di livello dirigenziale non generale e rappresentano articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Con il D.P.C.M. 57/2024 hanno assunto la denominazione di **Direzioni regionali «Musei nazionali»** (art. 20) e sono coordinate dalla Direzione generale Musei (art. 15). In alcune regioni la Direzione regionale è abbinata a un museo dotato di autonomia speciale di livello non generale (art. 24, co. 3, lett. *b*).

Nel territorio del Comune di Roma, le funzioni della Direzione regionale Musei nazionali sono svolte dalla **Direzione Musei nazionali della città di Roma**, ufficio di livello dirigenziale non generale abbinato al Pantheon e Castel Sant'Angelo (art. 24, co. 3, lett. *b*), n. 20).

1.12.3 I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura

I **musei**, i **parchi archeologici**, le **aree archeologiche** e i **complessi monumentali** aperti al pubblico e destinati alla pubblica fruizione si caratterizzano come «istituzioni permanenti», senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Si sottolinea con questa caratterizzazione il contributo permanente che i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, quali testimonianze dell'identità e della storia della nazione, sono chiamati a fornire al recupero, alla trasmissione generazionale e al mantenimento della memoria storica collettiva.

Sotto questo aspetto si affida loro il compito di compiere ricerche riguardanti le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, acquisire le suddette testimonianze, conservarle, comunicarle ed esporle a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica.

Individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e dotati di autonomia tecnico-scientifica, questi istituti svolgono funzioni di valorizzazione dei beni loro affidati, assicurandone la pubblica fruizione, nonché di tutela con riferimento ai beni mobili in loro consegna.

1.12.4 Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

Uffici di livello dirigenziale non generale sono pure le **Soprintendenze archivistiche e bibliografiche**, le quali:

- provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato operanti nel medesimo territorio;
- provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali» e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali.

1.12.5 Gli Archivi di Stato e le Biblioteche

Gli **Archivi di Stato**, dotati di autonomia tecnico-scientifica:

- svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione;
- svolgono funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato;
- possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

Le **Biblioteche pubbliche statali**, dal canto loro, costituiscono Uffici periferici della Direzione generale «Biblioteche e istituti culturali».

Esse svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.

Anche l'amministrazione delle Biblioteche è stata razionalizzata. Gli istituti conservano, indipendentemente dalla loro natura dirigenziale, l'autonomia scientifica.

Testo aggiornato a novembre 2026.

EdiSES EDIZIONI

Scopri l'universo EdiSES!

edises.it Libri e corsi

infoconcorsi.edises.it Bandi e scadenze

blog.edises.it Guide e approfondimenti

ammissione.it Test di ammissione

Unisciti alla nostra community

Instagram | Facebook | TikTok | WhatsApp

Grazie per aver scelto EdiSES!

Il tuo impegno e la tua dedizione sono la chiave del successo, e noi siamo qui per supportarti ad ogni passo del tuo percorso.